CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO	
La Camera di Commercio di Bergamo con sede a Bergamo in L.go B.	
Belotti, 16, C.F. 80005290160, in persona di Maria Paola Esposito, in qualità di	
Segretario Generale nata a Cremona, il 20/6/1967, residente per la carica	
in L.go B. Belotti, 16, Bergamo, codice fiscale SPSMPL67H60D150Q.	
di seguito Locatore	
concede in locazione	
a	
di seguito Conduttore	
che accetta	
l'unità immobiliare destinata ad uso terziario commerciale posta nel	
Comune di Brembate di Sopra (BG) in Via Privata Legler n.14, costituita da	
una palazzina di n. 3 piani fuori terra, adibita ad uffici censita nel comune di	
Brembate di Sopra al foglio 8 particella 1093, subalterno 719, cat. A/10,	
piano terra, primo e secondo, certificazione energetica: G - Eph 106,23	
KWh/mca, per una superficie lorda di 750,32 mq. così suddivisa:	
- piano terra, zona ingresso che conduce verso unico locale open space	
e ufficio separato oltre che corridoio verso la zona servizi igienici;	
- piano primo, zona ingresso da vano scala sud, che conduce verso	
corridoio di piano longitudinale dal quale si accede a n. 3 locali open	
space;	
- piano secondo, zona ingresso da vano scala sud, che conduce verso	
corridoio di piano longitudinale dal quale si accede a n. 3 locali open	
space.	
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:	

1. DURATA	
La durata della locazione è stabilita in 6 anni con decorrenza dalla data di	
esecuzione del contratto di cui al successivo punto 7.	
Essa si rinnoverà automaticamente per ulteriori 6 anni, salvo disdetta da	
intimarsi almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale mediante PEC.	
Il Locatore ha facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima	
scadenza esclusivamente per i motivi e nei modi di cui all'art.29 L.392/1978.	
Qualora il Locatore eserciti la facoltà di diniego della rinnovazione del	
contratto alla prima scadenza ovvero eserciti la disdetta, sarà tenuto a	
pagare al Conduttore un'indennità per la perdita dell'avviamento	
commerciale nei casi in cui l'attività esercitata nell'immobile comporti un	
contatto con il pubblico.	
2. RECESSO DEL CONDUTTORE	
La locazione è regolata, oltre che dalle disposizioni del codice civile, anche	
dalla disciplina sulle locazioni di immobili urbani "ad uso diverso"	
(L.392/1978).	
In deroga alla disciplina di cui sopra, il Locatore concede la facoltà al	
Conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ulteriori	
motivi rispetto a quelli "gravi" previsti dalla legge, purché ne dia preavviso	
al Locatore, a mezzo PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso	
deve avere esecuzione. Il canone di locazione dovrà essere versato per	
tutto il semestre di preavviso, anche nell'ipotesi di riconsegna anticipata del	
bene da parte del Conduttore.	
3. CANONE	
Il canone annuo di locazione viene consensualmente determinato dalle	

parti in €, che il Conduttore si obbliga a corrispondere in 6 rate	
bimestrali anticipate di € ciascuna, scadenti il giorno 10 di ogni	
bimestre, a ricevimento di Avviso PagoPa. Non sono compresi nel canone	
gli oneri accessori di cui all'art.5.	
4. AGGIORNAMENTO DEL CANONE	
Il canone di locazione sarà aggiornato in misura pari al 75% della variazione	
ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati	
verificati nell'anno precedente, da calcolarsi sul canone di volta in volta	
maturato nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone sarà	
conglobato nell'importo della rata bimestrale, previo invio del conteggio	
aggiornato all'inizio di ogni anno.	
5. SPESE RELATIVE ALL'IMMOBILE – ONERI ACCESSORI	
A far data dalla decorrenza del contratto, sarà dovuto dal Conduttore un	
rimborso pari al:	
- 95% della spesa relativa al consumo annuo di energia elettrica	
(l'utenza verrà mantenuta intestata al Locatore);	
- 100% delle spese di manutenzione dell' impianto elevatore.	
Per le altre spese relative ai servizi riferiti all'immobile, come	
dettagliatamente sottoelencate in forza di una Convenzione in essere tra la	
Camera di Commercio di Bergamo e la Fondazione Legler per la storia	
economica e sociale di Bergamo:	
Riscaldamento e energia elettrica per pompa di circolazione	
Raffrescamento	
Manutenzione impianti (caldo e freddo)	
Manutenzione cancelli, impianto videocitofono	

Manutenzione area esterna	
Manutenzione area esterna Manutenzione rete fognaria e stazione di pompaggio	
Servizio di vigilanza	
Illuminazione esterna	
Servizio idrico	
il rimborso avverrà secondo le seguenti percentuali:	
Riscaldamento e energia elettrica per pompa di circolazione : 95% da	
lettura diretta Kwh;	
• raffrescamento: 95% da lettura diretta Kwh	
• manutenzione impianti (caldo e freddo): 95% della spesa sostenuta	
dall'Ente camerale;	
• manutenzione cancelli, impianto videocitofono e altro: 95% della spesa	
sostenuta dall'Ente camerale;	
• manutenzione area esterna : 95% della spesa sostenuta dall'Ente	
camerale;	
• manutenzione rete fognaria e stazione di pompaggio : 95% della spesa	
sostenuta dall'Ente camerale;	
servizio di vigilanza : 50% della spesa sostenuta dall'Ente camerale;	
illuminazione esterna: 50% della spesa sostenuta dall'Ente camerale;	
• servizio idrico: 100% a consuntivo in base al consumo rilevato dal	
contatore.	
Tali spese, in base a una stima predisposta dal Locatore, dovranno essere	
 pagate alle seguenti scadenze:	
 - 6 rate bimestrali anticipate di € ciascuna scadente il giorno	
10 di ogni bimestre a ricevimento di Avviso PagoPa	

- Il residuo importo a consuntivo della spesa annuale calcolato al 31	
dicembre di ogni anno, a ricevimento di Avviso PagoPa.	
Sono altresì a carico del Conduttore eventuali altre spese, in base a quanto	
previsto dall'art. 9 della legge 392/78.	
Restano a carico del Locatore le spese di manutenzione ordinaria dei	
dispositivi antincendio .	
6. DEPOSITO CAUZIONALE	
A garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria di	
versamento del canone di locazione, il Conduttore ha versato al Locatore,	
a titolo di deposito cauzionale, la somma di €, pari a tre mensilità del	
canone stesso, a seguito di emissione di apposito Avviso PagoPa.	
A garanzia del puntuale adempimento degli oneri accessori di cui al punto	
5 del presente contratto, il Conduttore ha versato al Locatore, a titolo di	
deposito cauzionale, la somma di € 4.500,00, a seguito di emissione di	
apposito Avviso PagoPa.	
Detti depositi verranno restituiti al Conduttore al termine della locazione,	
salvo il diritto del Locatore di compensare detti importi con eventuali	
importi dovuti dal Conduttore a titolo di canoni o spese o altri oneri	
derivanti dalla locazione non adempiuti dal Conduttore e, comunque,	
dopo la verifica dello stato dei locali.	
Sui depositi cauzionale non matureranno interessi.	
7. ESECUZIONE	
Il contratto entrerà in vigore alla data di esecuzione, che avrà luogo il	
, contestualmente alla consegna delle chiavi, presso	
l'immobile o nel diverso luogo che sarà stabilito di comune accordo tra le	
<u> </u>	

Parti.	
Alla data di esecuzione le Parti procederanno alla verifica dello stato dei	
luoghi, alla redazione dell'i <u>nventario</u> dei beni e degli impianti compresi	
nella locazione, al collaudo e alla consegna del possesso dell'immobile,	
redigendo verbale in contraddittorio.	
8. STATO DELL'IMMOBILE ALLA CONSEGNA E RICONSEGNA	
Il Conduttore, a seguito della verifica dell'Immobile, dichiara di averlo	
trovato in buono stato d'uso e di manutenzione come visto e piaciuto,	
adatto all'utilizzo accordato con il Locatore, presa visione dei divieti di cui	
al successivo articolo 9.	
Per tutta la durata della locazione il Conduttore provvederà a proprie	
spese a tutte le manutenzioni ordinarie dell'immobile, compresa la	
tinteggiatura delle pareti, in tutte le sue parti ed adempirà ad ogni obbligo	
derivante da leggi e regolamenti applicabili, tenuto conto della specifica	
destinazione dell'immobile. Nulla verrà rimborsato dal Locatore.	
Se il Conduttore rifiuta di eseguire le manutenzioni poste a suo carico o ne	
ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, il Locatore avrà la facoltà, previo	
preavviso scritto di 7 giorni, di farle eseguire direttamente. Le spese	
dovranno essere immediatamente rimborsate al Locatore su semplice	
richiesta.	
Il Conduttore dovrà consentire in ogni caso l'accesso del Locatore	
all'immobile per l'accertamento degli obblighi manutentivi.	
In caso di ritardo nella riconsegna dell'immobile il Locatore potrà chiedere,	
oltre al pagamento dei canoni sino all'effettiva restituzione, il risarcimento	
del maggior danno eventualmente subìto.	

Il Conduttore dovrà riconsegnare l'immobile nel medesimo stato, salvo il	
normale deperimento d'uso, pena la perdita della cauzione,	
impregiudicato l'eventuale risarcimento del maggior danno.	
9. ATTIVITA' VIETATE	
Fermo restando che l'immobile è accatastato come categoria A10 (uffici e	
studi privati), sono comunque vietate: attività di somministrazione alimenti e	
bevande, commercio di generi alimentari, sexy shop, money transfer,	
phone center, sala giochi, agenzia di scommesse, distributori automatici,	
lavanderie a gettone, compro oro, oltre alle attività espressamente vietate	
dalle vigenti normative e dai regolamenti comunali.	
10. MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI ED INNOVAZIONI	
Eventuali lavori di allestimento dei locali finalizzati a renderli idonei alle	
attività a cui saranno destinati oppure eseguiti a titolo di migliorie	
voluttuarie, saranno ad esclusivo carico del Conduttore, che dovrà	
premunirsi delle autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e delle attività.	
Al termine della locazione, salva diversa determinazione della Camera di	
Commercio, i lavori e le migliorie eseguiti nell'immobile saranno	
definitivamente acquisiti dalla proprietà, senza che il Conduttore possa	
vantare alcun diritto alla restituzione o al rimborso nei confronti del	
Locatore.	
Ogni modificazione deve essere eseguita a regola d'arte e senza alterare	
le strutture portanti del fabbricato e comunque nel rispetto delle disposizioni	
legislative per tempo vigenti: il Conduttore si assume ogni responsabilità al	
riguardo e si impegna a tenere indenne il Locatore da ogni conseguenza	
pregiudizievole o dannosa che possa derivare dalla loro inosservanza.	

È consentito al Locatore pretendere la rimessa in pristino dei locali a spese	
del Conduttore qualora siano state eseguite modificazioni, innovazioni o	
trasformazioni non preventivamente autorizzate.	
11. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO	
Il Conduttore non potrà far valere alcuna eccezione e/o azione, se non	
dopo il pagamento delle rate scadute e/o degli oneri accessori e/o di	
quanto altro dovuto.	
Il mancato pagamento, anche parziale, di una rata del canone, decorsi 20	
giorni dalla data di scadenza, nonché l'omesso pagamento di quant'altro	
dovuto comporterà il diritto del Locatore di risolvere il presente contratto,	
previo invio della diffida di cui all'art. 1454 cod. civ	
Sugli importi non pagati decorreranno dalle singole scadenze gli interessi	
12. RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA SULL'IMMOBILE	
Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti e	
indiretti che potrebbero derivare per fatto e colpa dei suoi dipendenti,	
collaboratori o suoi aventi causa. A tal fine ha stipulato una polizza	
assicurativa con una primaria compagnia per la responsabilità civile con	
massimale pari ad € 1.000.000.	
Il Conduttore si obbliga comunque a tenere indenne il Locatore da tutti i	
rischi non coperti o coperti solo parzialmente dalla polizza assicurativa,	
anche per effetto di rivalsa della compagnia assicuratrice.	
13. VISITE	
Il Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare ai funzionari	
incaricati dal Locatore, previo preavviso minimo di due giorni lavorativi.	

14. SUBLOCAZIONE	
Salvo quanto stabilito dall'art.36 L.398/1978, al Conduttore è vietato la	
sublocazione totale o parziale dell'immobile. La violazione di tale divieto	
comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.	
15. CESSIONE DEL CONTRATTO	
È vietata al Conduttore la cessione del contratto, se non con il consenso	
del Locatore.	
Il Locatore potrà cedere il contratto solo in caso di alienazione a terzi	
dell'immobile.	
16. SPESE DI REGISTRAZIONE	
Le spese di bollo e di registrazione sono divise in parti uguali fra le Parti.	
Il Locatore curerà gli adempimenti necessari per la registrazione del	
contratto ed il Conduttore rifonderà la sua parte di spese, senza ritardo e a	
semplice richiesta del Locatore.	
17. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO	
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto dovranno essere	
formalizzate per iscritto e scambiate via PEC agli indirizzi indicati al	
successivo articolo, a pena di inesistenza.	
18. CONTATTI	
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del	
presente contratto dovrà esser effettuata per iscritto tramite PEC:	
Locatore: Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di	
Bergamo, Largo Belotti n.16, 24121 Bergamo.	
PEC: cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it	
E- MAIL: manutenzioni@bg.camcom.it	

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dott.ssa Costanza Arcuri	
Conduttore:	
19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
Le parti sottoporranno al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di	
conciliazione della Camera Arbitrale di Milano le eventuali controversie	
derivanti dal presente contratto o ad esso relative. Nel caso in cui il	
tentativo fallisca, le controversie saranno risolte mediante arbitrato	
secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro	
unico nominato in conformità a tale Regolamento.	
Letto, Approvato e Sottoscritto	
Il Locatore Il Conduttore	
A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le Parti dichiarano di aver	
letto e di approvare tutte le clausole contenute nel presente contratto, con	
particolare riferimento ai seguenti articoli:	
5) ripartizione oneri accessori; 6) deposito cauzionale; 8) indennità di	
occupazione; 9) attività vietate; 10) miglioramenti, addizioni ed innovazioni;	
11) solve et repete; 12) responsabilità e polizza assicurativa; 14) disciplina	
sublocazione; 15) disciplina cessione del contratto; 19) clausola	
compromissoria.	
Il Locatore Il Conduttore	